



**CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Faenza**

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA.

Art. 1

È costituita con sede in Faenza l'Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Faenza" con sigla "CAI Faenza".

L'Associazione, fondata nel 1947, ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Art. 2

L'Associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Gruppo Regionale Emilia - Romagna. Essa uniforma il proprio Statuto allo Statuto e al Regolamento generale del CAI. Gli iscritti all'Associazione sono di diritto soci del CAI.

TITOLO II - SCOPI E FUNZIONI.

Art. 3

L'Associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale. L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 4

Per conseguire gli scopi indicati all' art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI e del Gruppo Regionale Emilia Romagna, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'Associazione provvede:

- a) alla formazione etico-culturale e all'educazione, solidarietà, sicurezza, conoscenza e rispetto dell'ambiente, specialmente nei confronti dei giovani, mediante la realizzazione e la gestione di strutture operative, destinate alla ricerca e alla didattica;
- b) alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- c) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
- d) alla diffusione della frequentazione della montagna a alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, sci alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esso propedeutiche;
- e) alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole, competenti, di corsi tecnici di introduzione, di formazione e di perfezionamento per le attività alpinistiche, escursionistiche,

- sci escursionistiche, sci alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esso propedeutiche;
- f) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
 - g) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
 - h) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente;
 - i) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, sci alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
 - l) a pubblicare il periodico sezionale denominato "Bollettino CAI Faenza", del quale la Sezione è editrice e proprietaria;
 - m) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 5

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività dell'Associazione. I locali non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo o, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III - SOCI

Art. 6

I soci dell'Associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, familiari, giovani e aggregati, secondo quanto stabilito Titolo II, artt. II.1, II.2, II.3 e II.4 dello Statuto del Club Alpino Italiano e dal Capo I, artt. II.II.1, II.II.2 e II.II.3 del Regolamento Generale.

Art. 7

Chiunque intenda diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il socio, con l'ammissione, si impegna a osservare il presente statuto del quale riceve copia all'atto dell'iscrizione e lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI; si obbliga inoltre a osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 8

L'ammissione accordata entro il 31 Ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9

Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto, o comunicazione, o comunicazione di trasferimento ad altra Sezione.

Art. 10

Il socio è tenuto a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, dello Statuto sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L'Assemblea delibera le sanzioni da applicare in caso di mora.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei benefici sociali, né ricevere le pubblicazioni inviate dalla Sede centrale e sezionale. Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale sua qualità.

Il socio che abbia acquisito speciali meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione come "socio benemerito"; riceve un diploma rilasciato dalla direzione generale, firmato dal Presidente della Sezione e controfirmato dal Presidente Generale.

I soci ordinari, famigliari e giovani possono liberamente aggregarsi ad altra Sezione e chiedere l'aggregazione a questa Sezione, rimanendo a tutti gli effetti tra i soci della Sezione di origine. Il Consiglio Direttivo della Sezione decide insindacabilmente l'accettazione. Il socio aggregato deve corrispondere alla Sezione una quota associativa, nella misura fissata dall'Assemblea dei soci.

Art. 11

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 12

La qualità di socio cessa per morte, dimissioni, morosità o per provvedimento disciplinare, come indicato all'art. II.5 dello Statuto del CAI, con le modalità ivi stabilite.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo, espletate le funzioni di conciliazione da parte del Collegio sezionale dei Proviviri, può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informativi dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione e della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso all'organo territoriale giudicante di primo grado.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti con le funzioni di Comitato Elettorale;
- il Collegio sezionale dei Proviviri.

Art. 15

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.

Capo I - Assemblea

Art. 16

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge il Presidente della Sezione, i Consiglieri, i Revisori dei conti, i Proviviri e i Delegati alle assemblee del Gruppo Regionale Emilia - Romagna e a quella generale del CAI;
 - determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
 - approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
 - delibera sull'alienazione, l'acquisto o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
 - delibera sulle modifiche da apportare allo statuto della Sezione in prima lettura;
 - delibera sullo scioglimento della Sezione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto purchè contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio Consuntivo dell'anno precedente, per la presentazione del programma di attività da svolgere e per la nomina dei Delegati in rappresentanza della Sezione; entro il 31 dicembre per la relazione del Presidente sull'attività svolta, per l'approvazione del bilancio di previsione e la quota associativa per l'anno successivo e per l'eventuale elezione delle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il consiglio direttivo lo ritenga opportuno; le assemblee straordinarie vengono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure su richiesta del Comitato di Controllo, del Comitato Direttivo Regionale, del Collegio dei Revisori dei conti della Sezione oppure quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data in cui deve svolgersi, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Art. 18

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all'Assemblea.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona, di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19

L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica dei poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità e in genere il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 20

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta.

A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi, dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno dieci giorni.

Art. 21

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo del CAI.

Capo II - Consiglio Direttivo

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Sezione e si compone di nove membri eletti dall'Assemblea fra i soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti un Vice Presidente e il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; in questo caso il Segretario non ha diritto di voto.

Art. 23

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente può essere rieletto solo una volta e successivamente dopo almeno un anno di interruzione. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito. Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti

si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei consiglieri mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei trenta giorni successivi alla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio direttivo, per essere valide, devono essere partecipate dalla maggioranza dei componenti del Consiglio e devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Il verbale delle riunioni è redatto dal segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art.25

Alle riunioni del Consiglio Direttivo assiste il Collegio dei Revisori dei conti. Il Presidente può invitare i Delegati della Sezione e i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti della Sezione, qualora lo richiedano, possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 26

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Sezione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento generale del CAI. In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi soci;
- propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione e lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali, cinquantennali e ultra cinquantennali.

Capo III - Presidente

Art. 27

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere e il Segretario i bilanci e i mandati di pagamento.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.

Capo IV - Tesoriere e Segretario

Art. 28

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 29

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione firmando i mandati di pagamento unitamente al Presidente e al Tesoriere.

Svolge i compiti legati al tesseramento e ai conseguenti rapporti con la Sede centrale.

Capo V - Collegio dei Revisori dei conti e Collegio dei Proviviri

Art. 30

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per un triennio e nomina fra i suoi componenti un Presidente. Espleta inoltre le funzioni di Comitato Elettorale come da dall'Art. III.1.3 del Regolamento generale del CAI.

Art. 31

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 32

Il Collegio sezionale dei Proviviri non è organo giudicante ma svolge funzioni di conciliazione, anche non obbligatoria; qualora investito di tale funzione, i termini procedurali previsti dal regolamento disciplinare rimangono sospesi fino a che il Collegio non abbia comunicato alle parti il fallimento del tentativo di conciliazione e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di affidamento del mandato. Si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per un triennio e nomina fra i suoi componenti un Presidente.

TITOLO V - COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 33

Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in rami specifici di attività, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, tramite predisposizione di apposito regolamento.

Art. 34

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico - organizzativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto.

È vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI - SOTTOSEZIONI

Art. 35

Il Consiglio Direttivo, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento generale del CAI, può costituire nella propria zona di attività, una o più Sottosezioni.

La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del Gruppo Regionale Emilia-Romagna.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza. dispongono del grado di autonomia operativa previsto dai vigenti regolamenti. Hanno un proprio regolamento, che non può essere in contrasto con lo Statuto della Sezione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo della Sezione stessa.

Le Sottosezioni non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione centrale.

TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE

Art. 36

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 37

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.

Dal bilancio devono risultare espressamente i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 38

I fondi liquidi dell'associazione devono essere depositati in un conto bancario o in un libretto di risparmio intestato all'associazione stessa.

Art. 39

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietato il riparto o la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento della Sezione si applica l'Art. VI.4 e l'Art. VI.i.9 dello Statuto e del Regolamento generale del CAI.

TITOLO VIII - CONTROVERSIE

Art. 40

Le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra soci ed organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone estranee se prima non saranno stati coinvolti tutti gli ordini di giudizio all'interno del Sodalizio e non sarà esaurito, nei vari gradi, l'intero iter della controversia.

A tale proposito si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento disciplinare generale del CAI.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 *ex art. 42*

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

Il presente statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo del CAI.

Il presente statuto è stato approvato nell'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione di Faenza tenutasi il e ritenuto redatto in conformità alle norme statutarie del Sodalizio dal Comitato di Indirizzo e di Controllo nella seduta del